PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 8 (Convenzione Firenze)

La Cassa di risparmio si obbliga a somministrare al Comune di Firenze tutte le somme occorrenti per la esecuzione delle opere e dei lavori di che agli articoli precedenti, dietro richiesta dell'amministrazione comunale ed alle persone che saranno da questa designate, fino alla concorrenza delle L. 900,000 di che all'articolo 7.

I pagamenti da parte della Cassa di risparmio saranno subordinati alla condizione che il Comune dimostri che l'ammontare dei lavori gia' eseguiti non e' inferiore, a termini del progetto, a quello complessivo delle somme richieste, e ad ogni modo, non eccederanno: nel l° anno, cioe' dal l° agosto 1904 al 31 luglio 1905, le lire ottantamila; nel 2° anno, cioe' dal l° agosto 1905 al 31 luglio 1906 le lire centocinquantamila; nel 3° anno, cioe' dal 1° agosto 1906 al 31 luglio 1907 le lire centottantamila; nel 4° anno, cioe' dal 1° agosto 1907 al 31 luglio 1908 le lire duecentomila. Le residue lire duecentonovantamila, delle quali lire centomila rappresentano il prezzo del terreno, saranno pagate dal 1° agosto 1908 in poi a richiesta del Comune, salvo il disposto del capoverso ultimo del presente articolo.

Resta inteso che le quote non prelevate in un anno potranno venire cumulate con quella assegnata all'anno successivo.

Gli ordini di pagamento non dovranno essere emessi per somme minori di L. 10,000 (lire diecimila) ciascuno.

Per le somme superiori alle lire diecimila, dovra' essere dato preavviso alla Cassa, otto giorni prima del pagamento.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Firenze

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-firenze-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it